



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ACCORDO IN MERITO AL CONGEDO PARENTALE FRUIZIONE SU BASE ORARIA

Visto l'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e ss. mm. ii., recante disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che detta la disciplina del congedo parentale, così come modificato dall'art. 7 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto l'art. 32, comma 1 *bis* del medesimo decreto legislativo, che introduce la possibilità di frazionare ad ore l'utilizzo del congedo parentale, demandando alla contrattazione collettiva integrativa il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa;

Vista la Circolare Inps 18/08/2015 n. 152, "Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (*Jobs Act*), Fruizione del congedo parentale in modalità oraria";

Visto il Messaggio Inps n. 6704/2015 "Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi";

Considerata l'esigenza di contemperare il diritto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti con le esigenze organizzative dell'Amministrazione;

LE PARTI CONCORDANO LA SEGUENTE IPOTESI D'ACCORDO

Art. 1

Personale destinatario

La possibilità dal 1° novembre 2019 di fruizione ad ore del congedo parentale per il personale a tempo indeterminato e determinato, oltre alla fruizione a mezza giornata lavorativa.

Il congedo parentale ad ore potrà essere fruito sia dal personale a tempo pieno sia dal personale a tempo parziale, in relazione alla percentuale di part-time.

Art. 2

Modalità di fruizione

Il congedo ad ore potrà essere fruito per periodi minimi di un'ora giornaliera.

La fruizione del congedo parentale su base oraria fa riferimento all'orario del mese nel corso del quale il dipendente ne fruisce.

Il congedo parentale ad ore potrà essere fruito sia in caso di congedo retribuito al 100%, sia al 30% sia senza retribuzione.

 Rob

1





















UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

È possibile la cumulabilità nella medesima giornata della fruizione oraria del congedo parentale con i riposi giornalieri per allattamento, con i permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori e con i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso.

Art. 3

Preavviso

Al fine della fruizione del congedo parentale ad ore il dipendente è tenuto a presentare richiesta all'Amministrazione con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, compilando l'apposito modulo.

Art. 4

Criteri di calcolo della base oraria

Ai fini della quantificazione in giornate dei congedi parentali fruiti in forma oraria, il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa intera è pari a 7 ore e 12 minuti, rapportato al regime orario personale. R

Il congedo parentale su base oraria concorre al completamento dell'orario lavorativo giornaliero.

Si avvia questa ipotesi in fase sperimentale per i mesi di novembre 2019 – febbraio 2020 al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni della presente ipotesi d'accordo.

Per la Parte Pubblica:

Prof. Elio Franzini

Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano

Dott. Roberto Bruno Conte

Direttore Generale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CGIL

Sara Carrapa

Sara Carrapa

CISL FSUR

Angela Gambirasio

Angela Gambirasio

Federazione UIL SCUOLA RUA

Fabio Naldi

Fabio Naldi

SNALS-CONFSAL

Cinzia Buro

Cinzia Buro

FGU GILDA UNAMS

Jean Masciullo

Jean Masciullo

Per la R.S.U.:

Franco G. G.

David L. P.

Giuliano

Modo

Giuseppe

Marino Franchi

[Signature]

[Signature]

[Signature]